SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 776)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, si prorogano fino al 31 ottobre 1977 i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1977.

Il provvedimento stabilisce inoltre che continuano ad applicarsi, fino alla data predetta, tranne che per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge 21 febbraio 1977, n. 28, nonchè le altre norme vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Scopo del disegno di legge è quello di evitare le gravissime conseguenze di una repentina liberalizzazione dei contratti di locazione e di consentire al Parlamento di approvare il disegno di legge governativo attualmente all'esame del Senato, contenente una disciplina organica di tutta la materia delle locazioni.

La complessità della materia e la sua notevolissima importanza, per gli aspetti politici, sociali ed economici, hanno reso necessario predisporre questa ulteriore proroga del regime vincolistico, limitata peraltro ad un periodo assai breve e non estesa alla esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 166 del 20 giugno 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1977 sono prorogati fino al 31 ottobre 1977.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Sino alla predetta data del 31 ottobre 1977 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO